

emanato dal Governo il 27 ottobre 1998

giusta gli art. 359, 359a e 360 del codice svizzero delle obbligazioni (CO)¹ e l'art. 11 della relativa ordinanza del Gran Consiglio²

Art. 1 Campo di validità

¹ Il presente contratto normale di lavoro è applicabile a tutti gli impiegati di un'azienda agricola o di un annesso esercizio accessorio indipendentemente dall'estensione e dalla durata dell'impiego.

² I contratti di assunzione e gli accordi tra le parti non possono contenere disposizioni che contrastano il contratto normale di lavoro.

³ Sono esclusi gli impiegati di aziende di diritto pubblico.

⁴ Per le persone con contratto di tirocinio le disposizioni qui di seguito indicate valgono soltanto nella misura in cui il contratto di tirocinio o il diritto concernente la formazione professionale non prevedano regolamentazioni diverse.

Art. 2 Orario normale di lavoro

¹ L'orario quotidiano di lavoro si conforma all'uso locale e alla stagione.

² Esso comprende al massimo dieci ore, nei mesi da maggio a settembre al massimo undici ore.

³ Per i giovani con meno di diciannove anni l'orario di lavoro comporta al massimo dalle nove alle dieci ore e il periodo di riposo ininterrotto almeno dodici ore.

Art. 3 Lavoro straordinario

¹ I lavoratori con meno di diciannove anni possono prestare lavoro straordinario soltanto in casi d'emergenza non prevedibili.

² Con il consenso del lavoratore il datore di lavoro può compensare il lavoro straordinario entro tre mesi con tempo libero di almeno pari durata.

Art. 4 Salario

L'accordo sul salario deve essere firmato per iscritto in appendice al presente contratto di lavoro al più tardi all'entrata in servizio. Il salario va versato per la fine di ogni mese con un conteggio scritto.

Art. 5 Salario in caso di impedimento al lavoro

Nei casi previsti dalla legge di impedimento al lavoro per ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore, egli ha diritto al seguente salario:

- a) nel primo e secondo anno di servizio 1 mese
- b) dal terzo al quinto anno di servizio 2 mesi
- c) dal sesto al decimo anno di servizio 3 mesi
- d) dall'undicesimo anno di servizio 4 mesi

Art. 6 Tempo libero

Il datore di lavoro deve concedere al lavoratore sei giorni liberi al mese. Mensilmente almeno uno deve cadere in domenica. I giorni di festa previsti dalla legge non sono considerati giorni liberi nel senso di cui sopra.

Art. 7 Ulteriore istruzione

Si permetterà al lavoratore di frequentare corsi facoltativi e conferenze a seconda delle possibilità dell'azienda. Le ore di lavoro perdute possono, per quanto superino nel complesso i due giorni, essere adeguatamente dedotte dalle ore di libertà.

Art. 8 Vacanze

Ai lavoratori che hanno compiuto il 50° anno di età e che sono impiegati nell'azienda da cinque o più anni, vanno concesse cinque settimane di vacanza.

Art. 9 Periodo di prova

Le prime due settimane dall'entrata in servizio valgono quale periodo di prova.

Art. 10 Disdetta

Il rapporto di lavoro può essere disdetto come segue:

- a) durante il periodo di prova per la fine del terzo giorno successivo alla disdetta;
- b) trascorso il periodo di prova al 5° anno di servizio compreso con un preavviso di due mesi;
- c) a partire dal 6° anno di servizio con un preavviso di tre mesi.

Art. 11 Previdenza professionale e indennità di buonuscita

Per il lavoratori non soggetti alla previdenza professionale obbligatoria il datore di lavoro all'atto della rescissione del rapporto di servizio di un impiegato almeno cinquantenne con 20 o più anni di servizio deve versare la seguente indennità di buonuscita:

- a) 20-25 anni di servizio 2 mensilità
- b) 26-30 anni di servizio 3 mensilità
- c) 31-35 anni di servizio 4 mensilità
- d) 36-40 anni di servizio 5 mensilità
- e) oltre 40 anni di servizio 6 mensilità

Art. 12 Assicurazione malattie

¹ Il datore di lavoro ha l'obbligo di accertarsi che il lavoratore abbia stipulato un contratto di assicurazione malattie. All'occorrenza egli deve stipulare uno a favore dello stesso.

² L'assicurazione comprende le spese per la cura (medico, medicinali e spese ospedaliere), come pure un'indennità giornaliera per malattia pari all'80 per cento del salario in contanti e in natura convenuto all'inizio dell'assicurazione a partire dal 31° giorno di malattia.

³ I premi per l'assicurazione base sono a carico del lavoratore, quelli per l'assicurazione delle indennità giornaliera sono per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico del lavoratore.

⁴ In caso di malattia del lavoratore il datore di lavoro ha il diritto di detrarre dal salario dovuto l'indennità per malattia pagata dall'assicurazione.

Art. 13 Entrata in vigore, abrogazione del diritto finora vigente

Il presente contratto normale di lavoro entra in vigore il 1° dicembre 1998. A tale data viene abrogato l'omonimo contratto del 7 settembre 1987.

Note finali

- 1 RS 220
- 2 CSC 210.200